



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

## Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti

IL PRESIDENTE

Milano, 18 ottobre 2016

Alla cortese attenzione del  
Presidente della VII Commissione permanente Istruzione  
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport  
del Senato

Senatore Andrea MARCUCCI

*andrea.marcucci@senato.it  
commissioneistruzione@senato.it*

E p.c.

Senatore Claudio MARTINI

*claudio.martini@senato.it*

*Egregio Presidente Senatore Marcucci,*

Le invio in allegato quanto da Lei gentilmente richiesto in merito al DDL n. 332 (Relatore Martini), che è il frutto del lavoro dei Direttori delle Accademie per portare a buon fine questa legge.

Rimetto alla *Sua* particolare attenzione la delicatezza dell'art. 2 che è un tema che potrebbe suscitare polemiche e tensioni.

La ringrazio per l'attenzione che ha voluto dedicarmi e spero poter avere altri momenti di confronto sui temi che interessano il destino dell'Afam, e delle Accademie in particolare.

Con i migliori saluti.

Prof. Franco Marrocco

**Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)**

Art. 1.

*(Statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona)*

1. Gli Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM) ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, e le Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona sono statizzati, su loro richiesta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed assumono, rispettivamente, la denominazione di Conservatorio di musica e di Accademia di belle arti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna Istituzione di cui al comma 1 definisce le modalità ed i tempi della statizzazione in base ad una apposita convenzione da stipulare, secondo uno schema adottato con il decreto di cui al comma 5, con i Ministeri di cui al medesimo comma e con gli enti locali finanziatori dell'Istituzione stessa, ivi comprese le modalità per il subentro dell'Istituzione statizzata in tutti i preesistenti rapporti giuridici attivi e passivi. In particolare, la convenzione definisce la garanzia fornita dagli enti locali finanziatori in merito al mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento e all'estinzione di eventuali situazioni debitorie pregresse, nonché le modalità di un eventuale passaggio dall'ente proprietario all'Istituzione statizzata degli immobili in uso allo stessa, ovvero la concessione di tali immobili in uso gratuito ed esclusivo all'istituzione statizzata per una durata minima di novantanove anni.
3. Ciascuna Istituzione di cui al comma 1 mantiene lo status di Istituzione statale autonoma fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sull'istituzione dei Politecnici di cui all'articolo 2.
4. Il personale docente, amministrativo e tecnico in servizio, alla data

di entrata in vigore della presente legge, presso le Istituzioni di cui al comma 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e **determinato**, è reinquadrato, a parità di tipologia contrattuale, nei ruoli dello Stato e assegnato **all'Istituzione** presso cui è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge a incremento della dotazione organica nazionale delle Istituzioni statali appartenenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). A detto personale sono riconosciuti, in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'Istituzione di appartenenza, nonché il mantenimento della sede.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi inclusi i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per la statizzazione, tenuto conto della dimensione, del rapporto tra studenti e docenti, del rapporto tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato e della tipologia di offerta formativa in relazione al fabbisogno del territorio di ogni Istituzione di cui al comma 1.

## Art. 2

*(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM)*

1. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio artistico e culturale del Paese, il Governo è delegato ad adottare, entro **dodici** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione della rete territoriale delle Istituzioni AFAM, mediante la costituzione dei Politecnici delle arti, di seguiti denominati "Politecnici", in cui le Istituzioni confluiscono **assumendo la denominazione di "Istituti"** **mantenendo la propria denominazione**, di ambito regionale o interregionale, sulla base della contiguità territoriale, della complementarietà e **dell'integrazione della valorizzazione** dell'offerta formativa delle singole Istituzioni, salvaguardandone l'identità e il ruolo nel territorio. La costituzione dei

Politecnici, avviene previa verifica, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'ANVUR, del possesso da parte delle singole Istituzioni dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento di cui alla lettera f);

b) attribuzione ai Politecnici di autonomia statutaria, didattica, organizzativa, regolamentare, finanziaria e contabile **e di un proprio organico autonomo;**

c) definizione del ruolo e dei compiti dei Politecnici nella formazione professionalizzante prevedendo, nell'ambito degli stessi e nel rispetto della loro autonomia:

1) lo svolgimento della formazione propedeutica in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e della formazione di primo livello;

2) lo svolgimento dei corsi di secondo livello anche **per favorire** la circolazione degli studenti tra **istituti le diverse Istituzioni** e l'accesso ai moduli specialistici delle discipline **anche** mediante **un'eventuale** programmazione congiunta;

3) l'attivazione di corsi di terzo livello previa regolamentazione e valutazione dei dottorati di ricerca tenuto conto della specificità del settore, con particolare riferimento ai corsi accademici di formazione alla ricerca riservati ad istituzioni regolati da convenzioni interistituzionali;

d) definizione degli organi di governo dei Politecnici prevedendo:

1) un Direttore, con mandato unico di sei anni **non rinnovabile**, al fine di garantire una direzione unitaria del Politecnico, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca **ed eletto con sistema analogo a quello universitario fra i docenti di I fascia** ~~su indicazione del Consiglio Accademico del Politecnico, fra i componenti di un elenco di personalità, anche straniere,~~ **dotati di** alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'alta formazione artistica e musicale, nonché in possesso di qualificate esperienze di gestione economica e organizzativa ~~definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro.~~ Il trattamento economico del Direttore è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

2) un Direttore ~~amministrativo~~ **Generale**, con incarico conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a **quattro tre** anni, **rinnovabili una sola volta**, tra personalità di

elevata qualificazione e comprovata esperienza professionale, prevedendo che nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, quest'ultimo sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico del Direttore amministrativo è disciplinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

3) un Consiglio di amministrazione, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, da un rappresentante della regione o delle regioni sede dei singoli Istituti componenti il Politecnico, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4) un Consiglio accademico, composto dal Direttore del Politecnico, con funzione di Presidente, dai Direttori **degli Istituti delle Istituzioni** componenti il Politecnico e da un numero di docenti che assicuri la rappresentanza territoriale dei dipartimenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera m), e dall'articolo 5, comma 2, nonché dalla allegata Tabella A, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, **e successive modificazioni.**

e) definizione degli organi di governo **dei singoli Istituti delle singole Istituzioni** componenti il Politecnico, prevedendo un Direttore eletto dal corpo docente **tra i docenti di prima fascia anche di altre istituzioni, con mandato di sei anni non rinnovabile**, con il compito di coordinare la programmazione **dell'Istituto delle singole Istituzioni nell'ambito di in sintonia con** quella definita dal Politecnico, coadiuvato da un Consiglio direttivo formato da tre o cinque docenti in base alle dimensioni dell'Istituto, rappresentanti diverse aree formative, e da uno studente designato dalla Consulta degli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, prevedendo che le funzioni di gestione amministrativa **del singolo Istituto delle singole Istituzioni** siano affidate ad un segretario amministrativo; **gli incarichi elettivi di direzione, già svolti o in corso, conferiti ai sensi della disciplina di prima applicazione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 4, comma 2, dello stesso decreto n. 132 del 2003.**

**Sono comunque da stabilire delle norme transitorie in grado di fissare tempi e modi delle cariche in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge poiché sia garantito il passaggio alla formazione dei Politecnici.**

f) definizione delle procedure di programmazione, accreditamento e di valutazione delle sedi e dei corsi di studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ~~sentita l'ANVUR,~~ **sentito il CNAM,** tenuto conto del numero degli studenti in relazione all'offerta formativa, del numero dei docenti e della qualificazione degli stessi, della sostenibilità finanziaria e della dotazione infrastrutturale rispetto alle specifiche attività formative **e valutazione delle sedi** sentita l'ANVUR;

g) adeguamento organizzativo e delle dotazioni di personale e finanziarie dell'ANVUR, nonché definizione dei requisiti e dei criteri della valutazione dei risultati dei corsi di studio da parte dell'ANVUR ~~anche~~ mediante l'utilizzo di esperti del settore AFAM;

h) attribuzione a ciascun Politecnico di una propria autonoma dotazione organica docente, amministrativa e tecnica, ~~in prima applicazione~~ mediante il raggruppamento delle dotazioni organiche presenti nelle singole Istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge. ~~e successivamente, determinazione da parte di ciascun Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, senza nuovi e ulteriori oneri per lo Stato, della propria dotazione organica sulla base dell'offerta formativa, del rapporto tra studenti e docenti e delle risorse disponibili;~~ **Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente: «6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il personale docente delle università. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inserito nelle rispettive fasce previste dalle norme in materia di inquadramento del personale docente delle università».**

i) disciplina del valore dei titoli di studio, prevedendo l'equivalenza del diploma accademico di secondo livello alla laurea magistrale, nonché l'equiparazione dei percorsi formativi artistici a quelli europei e la valutazione dell'esperienza internazionale;

l) formazione alla ricerca, operando anche in sinergia con centri di ricerca e con le Università, in particolare informatica e tecnologica, con particolare riferimento agli ambiti di studio e ai metodi scientifici di lavoro della ricerca in campo artistico e musicale, nei settori tradizionali storico-artistici e musicologici, tecnico-tecnologico e nei settori non tradizionali;

m) incentivazione dell'internazionalizzazione mediante protocolli e accordi con strutture **artistiche e** musicali europee e internazionali di pari livello o di livello superiore e esperienze Erasmus e internazionali per allievi e docenti;

n) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo.

2. Lo schema o gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

### Art. 3

*(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento, **idoneità per i docenti inseriti nelle attuali graduatorie di istituto nelle istituzioni Afam e progressione di carriera per la seconda fascia**)*

1. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

**2. Tali graduatorie vengono esaurite tramite stabilizzazione su cattedre vacanti nel biennio accademico 2017-2018, 2018-2019. In tale periodo sono predisposte le commissioni e identificate le nuove**

procedure per i concorsi di sede sulle restanti cattedre vacanti e sui nuovi pensionamenti.

3. Dall'anno accademico 2017/2018, il turn over delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.
4. Ai docenti inseriti nelle graduatorie di istituto delle Istituzioni Afam, in corso di validità e formulate secondo le indicazioni ministeriali, che abbiano svolto attività didattiche per almeno un triennio accademico consecutivo, viene riconosciuta l'idoneità all'insegnamento con riferimento alla specifica disciplina di appartenenza.
5. Al fine di consentire una legittima progressione di carriera ai docenti di seconda fascia delle Accademie di Belle Arti, dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, viene prevista una procedura idoneativa -per il passaggio alla docenza di prima fascia della medesima disciplina- riservata per i professori di seconda fascia, che abbiano maturato un ruolo, nella disciplina di appartenenza, di almeno 10 anni.

#### Art. 4 (*Copertura finanziaria*)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 39 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2017:

- 1) quanto a 31 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia;
- 2) quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero

dello sviluppo

- 3) quanto 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
  - 4) quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture;
- b) a decorrere dall'anno 2018:  
quanto a 39 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ec



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

## Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti

### IL PRESIDENTE

#### **Relazione su proposta di modifica al DDL 332 (Relatore: Martini)**

*La Conferenza dei Direttori, su richiesta del Presidente, ha elaborato i suggerimenti, come in allegato. Il lavoro che è stato fatto dai Direttori delle singole Istituzioni e che si concentra principalmente sull'art. 2 e sull'art. 3, è motivato dalle note che seguono.*

#### **Art. 2**

#### **(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM)**

In questo articolo si sottolinea la necessità, non solo estetica, di mantenere le attuali denominazioni delle istituzioni Afam.

In tutto il mondo, le Accademie e i Conservatori hanno una riconoscibilità nel “brand” consolidato da secoli.

È poi sancito il principio fondamentale per cui non è possibile per i nuovi Politecnici avere una sorta di A.D. (amministratore delegato esterno) come avviene nelle aziende.

Il principio dell'autodeterminazione e autonomia, all'interno delle istituzioni formative di livello universitario, non è assolutamente cancellabile.

In sintonia col modello universitario, come sancito da tutta la normativa di settore, il Direttore del Politecnico – con un mandato unico di sei anni – non può che essere appartenente al sistema.

Esso deve appartenere alla docenza delle Istituzioni Afam, come avviene, peraltro, nel sistema universitario per la nomina del Rettore.

La natura di questi nuovi Politecnici delle Arti sarà talmente complessa che sarà necessaria – anche per la posizione apicale della direzione – una conoscenza del sistema dal di dentro. Non altro.

Per la Direzione delle singole Istituzioni che compongono il Politecnico è prevista una carica di natura elettiva, come avviene anche con le attuali norme.

Il Direttore può essere eletto tra i docenti di prima fascia, anche di altre Istituzioni, per un mandato della durata di sei anni.

Alla luce della differente normativa e della diversa natura giuridica dell'incarico, è ovvio che dev'essere superato il limite imposto dalla legge 132 del 2003, relativamente al limite dei due mandati consecutivi già in atto o già espletati.

Al punto *f*) è stata introdotta anche l'azione del Cnam (mai rinnovato fino ad ora) sulla definizione delle procedure di programmazione, accreditamento e di valutazione delle sedi.

Al punto *b*) si sottolinea la dotazione organica del Politecnico mediante semplice raggruppamento delle dotazioni esistenti nelle singole istituzioni.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica*

## **Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti**

Nel medesimo punto s'introduce la necessaria, e ormai storicamente riconosciuta da ogni parte politica (oltre che da innumerevoli disegni di legge in Camera e Senato), attribuzione di un diverso status giuridico ed economico al docente delle Istituzioni Afam in analogia con la docenza universitaria.

L'equiparazione e l'equipollenza dei titoli, oltre che tutta la normativa di settore, rappresenta la prova giuridica che Istituzioni Afam e Università "producono" lo stesso prodotto, mentre è oltremodo insensato, oltre che ingiusto, continuare a mantenere la disparità di trattamento a parità di funzioni e compiti nel campo della formazione terziaria.

### **Art.3**

**(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)**

In questo articolo si risolve l'annoso problema del precariato storico, nelle sue diverse variabili: dalle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, alle graduatorie di Istituto delle Istituzioni Afam.

Si propone, inoltre, la soluzione di un altro problema storico relativo alla docenza di seconda fascia rimasto senza possibilità di progressione di carriera da oltre vent'anni.